



Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno dello sviluppo del trasporto di merci per acqua, attraverso la promozione del porto di Cremona ed il potenziamento del sistema infrastrutturale idroviario cremonese.

Approvato con D.C.P. n. 166 del 17.12.2008

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL TRASPORTO DI MERCI PER ACQUA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL PORTO DI CREMONA ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE IDROVIARIO CREMONESE.

ART. 1 FINALITÀ

Nell'ambito degli obiettivi di realizzazione di progetti innovativi infrastrutturali destinati ad incrementare il traffico merci, in particolar modo attraverso la modalità fluviale, l'Amministrazione Provinciale di Cremona intende promuovere, incentivare e valorizzare – mediante iniziative di sostegno finanziario - le imprese che utilizzano le vie d'acqua, quale sistema di sviluppo di attività collegate al trasporto e trasbordo merci, su percorsi non di valenza locale e per distanza almeno superiori ai 50 Km. attraverso il porto fluviale di Cremona e le altre infrastrutture attive e realizzate nel cremonese.

E' prevista, sulla base delle condizioni e modalità di seguito indicate, l'assegnazione di incentivi – fino ad esaurimento dello stanziamento previsto per ogni esercizio – a favore di imprese utilizzatrici il sistema di trasporto idroviario e che effettuano attività di trasbordo merci attraverso il porto fluviale di Cremona e le altre infrastrutture attive e realizzate nel cremonese.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse a presentare specifica istanza le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

L'erogazione degli incentivi sarà disposta a condizione che il trasporto delle merci venga attuato via acqua e che le operazioni di caricamento e/o scaricamento della merci siano effettuate utilizzando il porto di Cremona e/o le altre infrastrutture, secondo le specifiche descritte nei successivi articoli.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Per ogni operazione di caricamento e/o scaricamento della merce, eseguita successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso di erogazione dei contributi, è prevista, fino all'esaurimento dei fondi disponibili, l'assegnazione di:

- 1) euro 1.000,00 a viaggio, per navi operanti in acque interne (per acque interne s'intendono fiumi e canali del sistema idroviario padano-veneto e le altre vie navigabili classificate acque interne e/o secondo ripartizioni di cui al Codice della navigazione reg.nav.int. art. 1. Circostrizioni).

A tale contributo si aggiungerà un ulteriore importo di euro 1,50 a tonnellata per le quantità trasportate eccedenti le 500 tonnellate fino ad un contributo complessivo massimo di euro 2.000,00. In via esemplificativa, in caso di trasporto di 1000 tonnellate, il contributo complessivo ammonterà a euro 1.750,00 (euro 1000,00 + euro 750).

- 2) euro 2.500,00 a viaggio, per unità navali che abbiano effettuato percorrenza anche in acque marittime (anche con eventuale rottura di carico, non comportante cambio modale), purché la percorrenza in acque marittime non sia inferiore alle 20 miglia nautiche.
- 3) euro 1.000,00 in caso di trasporto di carichi eccezionali.

Per l'ottenimento del contributo, fatto salvo il caso dei carichi eccezionali, la quantità minima di merce trasbordata da o verso il Porto di Cremona e/o le altre infrastrutture, dovrà essere corrispondente, in termini di peso, almeno alla metà della portata dell'unità o convoglio, ovvero, in termini di volume, alla capacità di carico.

Il contributo sarà erogato successivamente alla presentazione, da parte del vettore, di idonea documentazione, comprovante l'avvenuta esecuzione delle operazioni di caricamento e/o

scaricamento, con indicazione delle quantità di merci trasportate, espresse sia in unità di peso che di volume.

ART. 4

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto dai competenti uffici, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e munite di bollo nella misura di legge, vanno inviate a: PROVINCIA DI CREMONA – C.so Vittorio Emanuele n. 17 - 26100 CREMONA, con acclusa copia fotostatica di un documento valido d'identità del sottoscrittore.

Le domande di contributo dovranno riportare l'esatta indicazione del mittente. Ogni singola istanza può riguardare un'unica operazione ovvero cumularne più di una e deve essere presentata entro i successivi 45 gg. dall'effettuazione delle operazioni.

Si precisa che:

- 1) l'ordine di precedenza per l'erogazione del contributo è stabilita in base alla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente;
- 2) i contributi verranno erogati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria del fondo secondo le procedure contabili dell'ente.

La modulistica per la presentazione della domanda di contributo è reperibile presso:

- 1) l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, avente sede in
 - Cremona – C.so Vittorio Emanuele II N. 17
 - Crema - Via Matteotti n. 39
 - Casalmaggiore – Via Marconi n. 1
- 2) l'Ufficio Trasporti della Provincia di Cremona, in Via Dante n. 134 - 26100 Cremona.

ART. 5

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Gli incentivi verranno assegnati, previa verifica della regolarità dei requisiti di ammissibilità e della documentazione presentata, successivamente all'effettuazione dei viaggi e secondo i criteri stabiliti al precedente Art.3.

La Provincia di Cremona comunicherà al beneficiario l'esito dell'istruttoria della domanda e l'ammontare del contributo riconosciuto. Sia nelle fasi di verifica dell'ammissibilità e di valutazione delle domande, che in fase di controllo delle dichiarazioni rese, potranno essere richieste integrazioni, opportunamente motivate.

Il contributo sarà assegnato con determinazione dirigenziale del settore competente.

ART. 5 bis

REGOLA "DE MINIMIS".

Le agevolazioni concedibili per la realizzazione degli interventi ammissibili al presente regolamento consistono in un contributo in conto capitale concesso secondo la regola "de minimis" così come definita dalla Commissione europea nel regolamento n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee *L 379 del 28/12/2006*, che prevede l'importo massimo

di euro 200.00,00 di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.

Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di euro 200.000,00 nel triennio di riferimento precedente la data di concessione. Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

ART. 6 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in ordine al procedimento instaurato da questo regolamento, s'informa che:

- la comunicazione dei dati e delle relative modalità di trattamento è finalizzata esclusivamente all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere: l'erogazione del contributo è infatti subordinata alla presentazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione Provinciale;
- il mancato conferimento dei dati pregiudica l'assegnazione dell'incentivo;
- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Provinciale.